

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

DALL'AVVOCATO EX ART. 2 D.L. 132/2014 convertito con L. 162/14

Tra i signori:

- nome e cognome , nato a il , residente in

C.F: , professione:

assistito dall' avv. (C.F. , recapito fax pec),

iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di..... ,

- nome e cognome, nato a il , residente in

C.F: , professione:

assistito dall' avv. (C.F. , recapito fax pec),

iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di ,

(N.B. qualora si abbia litisconsorzio necessario, dovranno essere parti tutti i litisconsorti necessari)

* * *

Oggetto della controversia: descrizione dettagliata della controversia con indicazione delle parti e dei diritti contesi.

* * *

Premesso che

1. il signorcon lettera racc. a/r (o pec o notifica) di data ha invitato il signor a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 D.L. 132/2014 convertito con L. 162/14;

2. il signor.....ha ricevuto il predetto invito in data..... e con lettera racc. a/r (o pec o notifica) di data ha accettato di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Facendo la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, i signori.....(in proseguo le parti) concordano quanto segue:

Art. 1

Le parti si obbligano a cooperare in buona fede, con correttezza e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, sopra meglio descritta, tramite l'assistenza dei sottoscritti avvocati.

Le parti si obbligano a condividere tempestivamente le informazioni rilevanti in modo completo e leale.

Le parti si obbligano, altresì, a non compiere, durante la negoziazione atti tali da poter danneggiare l'altra parte.

Art. 2

Le parti convengono:

- a) di incontrarsi personalmente alla presenza dell'avv. e dell'avv. secondo i tempi e le modalità che verranno loro di volta in volta comunicati;
- b) che il termine massimo per raggiungere l'accordo di composizione della controversia è fissato al (e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti).

Art. 3

Le parti, assistite dall'avv. e dall'avv., danno atto che l'oggetto della controversia di cui alla presente convenzione rientra /non rientra tra le materie di cui all'art. 3 del d.l. n. 132/2014 convertito dalla legge n. 162/2014, per cui l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e/ non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Art. 4

Le parti si impegnano, insieme ai difensori, a tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura.

Art. 5

La presente convenzione avrà efficacia sino al giorno, prorogabile altri trenta giorni con accordo sottoscritto delle parti.

Art. 6

Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.

Art. 7

L'accordo di composizione della controversia o il verbale di mancato accordo verranno redatti in duplice originale e conservati da ciascuna parte.

, lì

.....

Per autentica della sottoscrizione

avv.

.....

Per autentica della sottoscrizione

avv.